

La dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2017 deve essere redatta utilizzando il **modello IVA/2018** approvato dall'Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni, con Provvedimento prot. n. 10581/2018 del 15 gennaio 2018.

ATTENZIONE

Si ricorda che già dall'anno scorso la dichiarazione annuale IVA deve essere redatta **in forma autonoma**, da parte di tutti i soggetti passivi.

Con il predetto provvedimento è stato, inoltre, approvato, insieme alle relative istruzioni, il **Modello IVA Base/2018**, una **versione semplificata** che non contiene tutti i quadri e righe del modello ordinario e che può essere utilizzata soltanto dai contribuenti che si trovano in determinate situazioni; anche questi contribuenti possono comunque utilizzare il modello ordinario.

Novità

Il Modello IVA 2018 presenta alcune modifiche che riguardano:

- - il frontespizio
- - i quadri VE, VJ, VH, VM, VK, VL, VX, VO, VG, nonché il prospetto 26/PR.

Si illustrano di seguito le novità di più comune interesse, che riguardano il quadro VH delle liquidazioni periodiche.

Quadro VH

Il quadro VH è stato ridenominato "**Variazione delle comunicazioni periodiche**", perché da quest'anno deve essere compilato soltanto dai contribuenti che intendano variare i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche trasmesse ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, al fine di regolarizzare errori ed omissioni secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017. In tal caso, occorre inviare **tutti i dati** richiesti, compresi quelli che non hanno subito modifiche.

Quest'anno, inoltre, il quadro è costituito da **un'unica sezione**, in quanto la **sezione 2** (versamenti per l'immatricolazione di autoveicoli di provenienza Ue) è stata collocata in un **nuovo quadro (VM)**.

Il quadro VH si compone di **17 righe numerati da VH1 a VH17**, nei quali occorre indicare i dati delle liquidazioni periodiche, **mensili e/o trimestrali (VH1-VH16)**, e l'importo

Dopo quattro dichiarazioni iva trimestrali anche uno annuale?

dell'acconto di **dicembre (VH17)**.

In corrispondenza dei righi da VH1 a VH16 sono previste **tre colonne**:

- - la colonna 1, da compilare nel caso di liquidazione a credito
- - la colonna 2, da compilare nel caso di liquidazione a debito
- - la colonna 3, contenente una casella da barrare qualora il contribuente si sia avvalso dell'agevolazione per i subfornitori.

In corrispondenza dei righi **VX4, VX8, VH12 e VH16, liquidazioni trimestrali**, è inoltre prevista la casella 4, che deve essere barrata dai contribuenti in regime di **contabilità separata** con liquidazioni sia mensili che trimestrali, i quali abbiano anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare l'esito con quella mensile relativa ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7, D.P.R. n. 542/1999) non devono compilare il rigo VH16, in quanto l'IVA dovuta o a credito per il quarto trimestre è liquidata direttamente in dichiarazione annuale.

ATTENZIONE

Sempre in relazione al nuovo adempimento della **comunicazione trimestrale** delle liquidazioni periodiche, va segnalata la modifica del contenuto del **rigo VL30** del quadro VL, concernente i versamenti periodici. Tale rigo si compone ora di **tre campi**, nei quali si devono indicare:

- gli importi dovuti in base alle comunicazioni (campo 2)
- gli importi versati (campo 3)
- il maggiore tra detti importi (campo 1).

Quest'ultimo è l'importo da computare in detrazione nel quadro VL a titolo di IVA periodica; ciò a motivo del fatto che l'imposta periodica dovuta e non versata, risultante dalle comunicazioni trimestrali, è riscossa dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle comunicazioni stesse (ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), sicché deve essere comunque **dedotta** nella liquidazione definitiva in sede di dichiarazione annuale.

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare una dichiarazione riepilogativa delle operazioni registrate per il periodo d'imposta: **anno solare o frazione di esso**, in caso di

inizio o cessazione dell'attività (art. 8 del D.P.R. n. 322/1998).

La dichiarazione annuale deve essere presentata **anche in assenza di operazioni imponibili**; l'obbligo riguarda quindi anche i soggetti che nel corso del 2017 non hanno registrato alcuna operazione, né attiva né passiva, ipotesi in cui la dichiarazione sarà compilata con l'indicazione dei **soliti dati anagrafici** e delle informazioni di carattere generale. Sono tuttavia previsti alcuni esoneri dall'adempimento, descritti oltre.

Oltre a riepilogare le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'anno, risultanti dai registri contabili, la dichiarazione è anche la sede in cui si procede alla **definitiva liquidazione del tributo** dovuto per l'anno solare, tenendo conto, per esempio, del prorata definitivo di detrazione (art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) e delle rettifiche della detrazione (art. 19-bis2).

SOGGETTI ESCLUSI

Si elencano di seguito i casi di esonero dall'adempimento della dichiarazione annuale.

Contribuenti esenti

Soggetti passivi che nel corso del 2017 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72, oppure hanno effettuato esclusivamente tali operazioni in regime di dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis (si ricorda che l'**opzione per la dispensa** comporta l'indetraibilità assoluta dell'imposta sugli acquisti).

L'esonero dall'obbligo della dichiarazione viene meno se il soggetto:

- è tenuto ad effettuare **rettifiche** della detrazione operata negli anni precedenti secondo le disposizioni dell'art. 19-bis2, oppure
- ha registrato **operazioni passive** (acquisti di beni e servizi) soggette all'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, o reverse charge, e deve, pertanto, compilare il **quadro VJ**.

Produttori agricoli marginali

Produttori agricoli e ittici che si sono avvalsi nel 2017 dell'esonero accordato dall'art. 34, sesto comma, D.P.R. n. 633/1972 a coloro che nell'anno precedente hanno conseguito un volume d'affari non superiore a **7.000 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Dopo quattro dichiarazioni iva trimestrali anche uno annuale?

L'esonero viene meno nel caso in cui sia stato superato, nel corso del 2017, il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella A; in tal caso occorre presentare la **dichiarazione annuale**, indicando le operazioni agricole effettuate con applicazione delle percentuali di compensazione nella sez. 1 del **quadro VE**.

Imprese di intrattenimento

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento e svago e si sono avvalsi, nel 2017, del regime speciale previsto dall'art. 74, sesto comma, D.P.R. n. 633/1972, liquidando l'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti e fruendo di una **riduzione forfetaria** in sostituzione della detrazione sugli acquisti.

Affitto d'azienda

Le persone fisiche titolari di un'**unica azienda concessa in affitto a terzi**, che non hanno svolto nell'anno 2017 alcuna attività rilevante agli effetti dell'IVA.

Secondo l'orientamento interpretativo dell'amministrazione finanziaria, l'imprenditore individuale che concede in affitto l'unica azienda perde lo *status* di imprenditore, per cui i proventi derivanti dall'affitto non sono soggetti all'IVA (circolare n. 26/1985). In base allo stesso principio, l'esonero dovrebbe ritenersi operante anche per le società semplici che hanno dato in affitto l'unica azienda agricola.

Rappresentanti fiscali "leggeri"

I rappresentati fiscali cosiddetti "leggeri", i quali hanno ricevuto, da soggetti passivi residenti in altri Stati membri UE, che in Italia effettuano soltanto operazioni non soggette a pagamento dell'IVA, l'incarico di adempiere agli obblighi di fatturazione di tali operazioni e di presentazione dei modelli Intrastat. Le relative disposizioni sono contenute nell'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/93.

Associazioni in regime Legge n. 398/91

Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, pro-loco e altri soggetti assimilati, che, avendo esercitato l'opzione per il **regime speciale** previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, hanno determinato **forfetariamente** l'IVA, versandola nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 544/1999.

Ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, possono avvalersi del regime speciale in esame

Dopo quattro dichiarazioni iva trimestrali anche uno annuale?

anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro (cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 22 aprile 2003).

Enti identificati per gli acquisti intra-UE

Associazioni ed enti, **titolari di un numero di partita IVA** in quanto tenuti ad applicare, per obbligo di legge oppure per opzione, l'imposta sugli acquisti intracomunitari, ma non rivestono la qualifica di soggetti passivi perché non svolgono alcuna attività economica.

Si rammenta che questi soggetti sono tenuti a presentare per via telematica, con riferimento a ciascun mese nel corso del quale hanno registrato acquisti da altri paesi UE, apposita dichiarazione con il modello **Intra 12**. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, gli enti titolari di partita IVA si considerano in ogni caso soggetti passivi ai fini della territorialità delle prestazioni di servizi ricevute, anche se non svolgono attività d'impresa.

Contribuenti in regime di franchigia

Persone fisiche che si sono avvalse nel 2017 del regime speciale di vantaggio (ex regime dei minimi) di cui alla Legge n. 244/2007, come modificato dal D.L. n. 98/2011, oppure del regime forfetario istituito dalla Legge n. 190/2014, e fruiscono pertanto di un regime di franchigia dall'IVA.

I contribuenti che si avvalgono del regime di franchigia, quando effettuano operazioni passive per le quali sono essi stessi debitori dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile (es. acquisti intracomunitari, pulizie di edifici, ecc.), devono versare l'imposta dovuta su tali operazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E8 del 21 giugno 2011, l'effettuazione delle predette operazioni, diversamente che per i contribuenti esenti, non fa venire meno l'esonero dall'obbligo della dichiarazione annuale.

Imprese extra-UE in regime "Moss"

Imprese stabilite al di fuori della UE che si sono identificate in Italia ai fini dell'applicazione del regime semplificato del Mini Sportello Unico (Moss) per i servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione, rese a privati consumatori residenti nella UE.

Si ricorda che queste imprese sono tenute agli adempimenti specificamente previsti per il **regime speciale** (art. 74-quinquies, D.P.R. n. 633/1972), tra cui la trasmissione telematica di una dichiarazione trimestrale delle operazioni effettuate nell'area della UE, anche in caso

di inattività.

PROCEDURE

Da quest'anno, la dichiarazione annuale va presentata **fra il 1° febbraio e il 30 aprile**. Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza si considerano valide (art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998), salva l'applicazione della sanzione per il ritardo; conseguentemente, le dichiarazioni presentate **fra il 1° maggio e il 29 luglio 2018** si considerano valide ad ogni effetto. In base alla stessa disposizione, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Dichiarazioni correttive

Si qualifica "correttiva" la dichiarazione annuale presentata entro il termine di legge (30 aprile) in sostituzione di una dichiarazione presentata precedentemente. In questa ipotesi **non si applica alcuna sanzione**, non concretizzandosi alcuna violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Dichiarazioni integrative

La dichiarazione validamente presentata può essere corretta o integrata, sia a favore del contribuente che a favore dell'Erario, fino alla scadenza dei termini per l'accertamento previsti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/72 (**31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**). E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, riducibili secondo le disposizioni sul "ravvedimento operoso" (art. 13, D.Lgs. n. 472/97).

La dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2017, pertanto, potrà essere modificata con dichiarazione integrativa da presentare **entro il 31 dicembre 2023**.

La disciplina delle dichiarazioni integrative è contenuta nell'art. 8, commi da 6-bis a 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998.

Tipo di dichiarazione

Nel primo rigo del frontespizio del modello IVA 2018 occorre indicare se la dichiarazione è correttiva nei termini (casella 1), oppure integrativa (casella 2). Nel secondo caso, inoltre, occorre specificare se la dichiarazione integrativa è stata presentata spontaneamente, oppure in adesione a segnalazione di anomalia inviata dall'Agenzia delle Entrate, riportando

Dopo quattro dichiarazioni iva trimestrali anche uno annuale?

rispettivamente il codice 1 oppure il codice 2 nella casella 2.

Modalità di presentazione

La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, effettuata direttamente dallo stesso dichiarante, oppure affidata a soggetti incaricati (intermediari professionali, società del gruppo).

Se la dichiarazione è presentata mediante soggetti incaricati, questi devono compilare il riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, in calce al frontespizio della dichiarazione, specificando se la dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante oppure dal soggetto incaricato della trasmissione.

Dichiarazione spedita per posta

La dichiarazione erroneamente presentata su modello cartaceo e spedita a mezzo posta si considera redatta con modalità non conformi ed è pertanto sanzionabile con la **sanzione da 250 a 4.000 euro**, prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97.

ATTENZIONE

Va segnalato che le istruzioni di compilazione di quest'anno non recano più la suddetta avvertenza, che era invece presente **fino all'anno scorso**.

Versamento dell'imposta

Il versamento dell'eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale (**rigo VX1**), sempreché di importo pari ad almeno 11 euro, deve essere effettuato **entro il 16 marzo 2018**, anche mediante compensazione di crediti tributari e contributivi.

E' **facoltà** di tutti i contribuenti **differire** l'adempimento fino al termine di pagamento delle imposte sui redditi, ma in tal caso l'imposta da versare deve essere maggiorata degli interessi compensativi dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2018.

Differimento del termine

ATTENZIONE

Con risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha espresso l'avviso che

Dopo quattro dichiarazioni iva trimestrali anche uno annuale?

tutti i contribuenti, compresi i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, debbano fare riferimento esclusivamente al **termine fisso del 30 giugno**, che rappresenta dunque, per la generalità dei soggetti passivi, il termine differito entro il quale può essere effettuato il pagamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale con la suddetta maggiorazione. Quest'anno tale termine slitta al **2 luglio 2018**, essendo il 30 giugno 2018 sabato.

Il versamento può essere, inoltre differito di ulteriori trenta giorni, e dunque al **30 luglio 2018**, con l'applicazione dell'ulteriore maggiorazione fissa dello **0,40%** (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001).

Le suddette maggiorazioni non si applicano all'imposta versata mediante compensazione di crediti utilizzabili, ma soltanto sull'importo effettivamente pagato.

Rateazione

E' possibile effettuare ratealmente il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione. La somma dovuta può essere ripartita in un **numero di rate mensili liberamente determinato**, purché il pagamento sia completato **entro il mese di novembre** dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale (art. 20 del D.Lgs. n. 241/97).

Le rate successive alla prima scadono il giorno sedici del mese e devono essere maggiorate degli interessi mensili nella misura dello **0,33%** (e dunque: 0,33% sulla prima rata, 0,66% sulla seconda, e così via).

I contribuenti possono scegliere se rateizzare a partire dalla scadenza del 16 marzo, oppure da quella relativa al pagamento delle imposte sui redditi; nel secondo caso, la somma da rateizzare deve essere previamente aumentata delle previste maggiorazioni.

Dichiarazione a credito

Se dalla dichiarazione annuale emerge un credito d'imposta (rigo VX2)

il contribuente, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/72, può:

- - computare il credito in detrazione nell'anno successivo (**rigo VX5**), per utilizzarlo in compensazione "orizzontale" oppure "verticale"
- - chiedere il rimborso, in tutto o in parte (**rigo VX4**), in presenza dei presupposti di legge.

Dopo quattro dichiarazioni iva trimestrali anche uno annuale?

La **compensazione “verticale”** avviene all’interno dello stesso tributo, si effettua in sede di liquidazione periodica dell’IVA e va indicata nella **comunicazione trimestrale** delle liquidazioni periodiche (da presentare ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010)

La **compensazione “orizzontale”** avviene con altri tributi o contributi, attraverso il modello F24, ed è soggetta ai seguenti vincoli:

- è obbligatorio trasmettere il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
- oltre l’importo di **000 euro annui**, è necessario il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile) sulla dichiarazione; la compensazione, inoltre, è effettuabile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
- l’importo dei crediti compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili in procedura semplificata (conto fiscale), non può superare il limite di **000 euro** nell’anno solare, elevato ad un milione per i subappaltatori in edilizia che nell’anno precedente hanno fatturato oltre l’**80%** in regime di inversione contabile.

Controllo preventivo delle compensazioni

ATTENZIONE

L’Agenzia delle Entrate può sospendere **fino a trenta giorni** l’esecuzione delle deleghe di pagamento (di cui agli artt. 17 e ss del D.Lgs. n. 241/97), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito (art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006, aggiunto dall’art. 1, comma 990, legge n. 205/2017) (**Legge di bilancio 2018**),

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega, questa è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

In caso contrario, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati; in tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega e non effettua le relative regolazioni contabili.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le

Dopo quattro dichiarazioni iva trimestrali anche uno annuale?

modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

SCADENZE

La dichiarazione annuale deve essere presentata **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018**

Il versamento dell'imposta a saldo deve essere effettuato **entro il 16 marzo 2018** oppure, con applicazione di una maggiorazione, entro i termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi.